



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/08/2022

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di agosto, alle ore 16:00, presso la sede sociale, si è riunita, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione il giorno 26 alle ore 08:00) l'Assemblea ordinaria degli Associati dell'Associazione Pro Loco di Gazzano APS, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto per adeguamento alla normativa del Terzo Settore.

Prende la parola il Presidente Sig. Remo Secchi;
Funge da verbalizzante il Sig. Michele Ageno.

Il Presidente, specifica preventivamente che le modifiche statutarie, per l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore, prevede per legge, in deroga, che si possa approvare anche con Assemblea Ordinaria.

Verificata la presenza di n. 8 associati (di cui si allega elenco al presente verbale), dichiara valida la seduta e procede con l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Modifica Statuto per adeguamento alla normativa del Terzo Settore.

Il Presidente comunica che, su richiesta della Regione Emilia Romagna, si deve eliminare il punto 3 dell'art 16 dello statuto, in modo che anche gli associati minorenni abbiano la facoltà di esprimere il loro voto in assemblea.

Chiede al Segretario di leggere il nuovo Statuto e pone ai voti la modifica.

Il Presidente specifica che la votazione avverrà per alzata di mano.

La modifica viene approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) e dall'imposta di registro (ex art.82, c.3 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO DI GAZZANO APS"

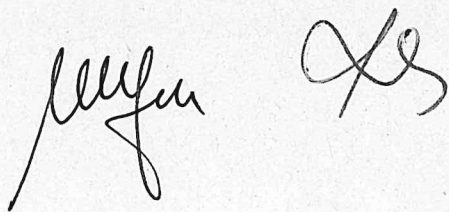
TITOLO I – Costituzione e Scopi

ART. 1 – COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile, una Associazione di Promozione Sociale denominata "PRO LOCO DI GAZZANO APS", di seguito rinominata "Pro Loco" o "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nella frazione di Gazzano, comune di Villa Minozzo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione opera nel territorio della frazione di Gazzano e comunque nei limiti territoriali del Comune di Villa Minozzo.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia o all'estero.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutti coloro che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Villa Minozzo e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.
2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Reggio Emilia nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
5. La Pro Loco è apartitica.



ART. 3 – SCOPI

1. La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire operando nei seguenti settori:

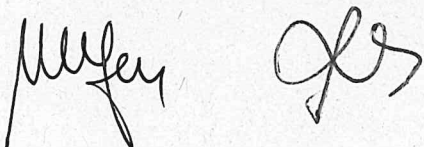
k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti nel Comune di Villa Minozzo e la qualità della vita dei residenti;
- c. stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d. stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
- e. proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica del Comune di Villa Minozzo attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
- f. fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
- g. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione,



- h. organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

ART. 4 - ATTIVITA'

1. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione, potrà svolgere qualsiasi attività purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. Le attività potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
3. Le attività di interesse generale, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
4. L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione delle attività ex Art. 6 del Codice del Terzo Settore, è specifica competenza ed emanazione del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II - Norme sul rapporto associativo

ART. 5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 - ASSOCIATI

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, per finalità istituzionale della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non potrà essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 7 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può porre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o ad altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante dovrà essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 8 – DIRITTI ED DOVERI DEI SOCI

1. Tutti gli associati hanno diritto di:
 - a. Partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. Essere informati di tutte le iniziative dell'Associazione e parteciparvi;
 - c. Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale



versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c. 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. Rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili;
5. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART.9 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. Recesso del volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 240 (duecentoquaranta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
 - a. Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può porre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o ad altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

All'appellante dovrà essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato di provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

ART. 10 - VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la loro attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al proseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività, non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) degli associati.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ART. 12 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - d. l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.



ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE, MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ogni associato potrà intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato con delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere le indicazioni del delegante e del delegato. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
 - b. Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno 1/5 (un quinto) degli associati

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve provvedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a. Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo
 - b. Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c. Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - d. Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 30 del Codice del Terzo Settore;
 - e. Eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 30 del Codice del Terzo Settore;
 - f. Decidere sui ricorsi contro provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'Associazione;
 - g. Approvare eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere le azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - i. Deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
 - b. Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati.



ART. 16 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro soci, sempre che essi siano in regola con il versamento annuale dell'eventuale quota associativa annua. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
3. Per le votazioni si procede con voto normalmente palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
4. Per le elezioni delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

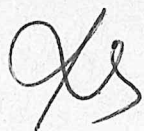
ART. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta almeno richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto anche a mezzo e-mail e deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano a voto palese, tranne nei casi di voti riguardanti le persone, dove si procede mediante voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consigliare viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 19 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
 - c. Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. Nominare Presidente, Vice-Presidente e Segretario dell'Associazione. Quest'ultimo scelto tra gli associati e fuori dai membri del Consiglio Direttivo;
 - e. Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'inclusione degli associati;
 - f. Redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h. Deliberare le convocazione dell'Assemblea;
 - i. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori o consulenti esterni;
 - j. Ratificare o respingere i provvedimenti fatti d'urgenza dal Presidente;
 - k. Curare la tenuta dei libri sociale dell'Associazione;
 - l. Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e farne menzione nei documenti di bilancio;
 - m. Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.



2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali. Il Segretario cura, assieme al Presidente, la tenuta della documentazione contabile dalla quale si evinca la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

ART. 20 – IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - a. Firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi;
 - b. Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. Adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. In caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 21 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La Carica di Consigliere si perde per:
 - a. Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all' Art. 17 comm.2 del presente Statuto;
 - d. Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati dal precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla naturale scadenza.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in subordine, il Vice Presidente, o in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i Consiglieri cessati restano in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 22 – L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi mediante elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.
7. La nomina dei componenti dell'organo di controllo e l'avvio dell'organo stesso è subordinato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART.23 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:



- a. Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c. Esercitare il controllo contabile;
 - d. Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli, 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e. Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Art 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f. Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. La nomina del componente dell'organo di revisione e l'avvio dell'organo stesso è subordinato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 25 - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione

2. I Consiglieri, gli eventuali Direttori Generali e i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V – I LIBRI SOCIALI

ART. 26 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. Il libro degli associati;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 27 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 28 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo Settore;



- h. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore o di altre norme competenti in materia.

ART.29 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 30 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

